

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Approvato dal Consiglio Generale il 12.12.2013

INDICE

Articolo 1	Oggetto	Pag. 3
Articolo 2	Scopi e ambito territoriale	Pag. 3
Articolo 3	Settori e modalità di intervento	Pag. 3
Articolo 4	Principi generali	Pag. 4
Articolo 5	Atto di indirizzo triennale	Pag. 5
Articolo 6	Documento programmatico previsionale	Pag. 5
Articolo 7	Destinatari degli interventi – Requisiti generali	Pag. 6
Articolo 8	Destinatari degli interventi – Requisiti soggettivi	Pag. 6
Articolo 9	Esclusioni soggettive e oggettive	Pag. 7
Articolo 10	Deroghe	Pag. 7
Articolo 11	Procedura di presentazione e valutazione delle richieste di intervento	Pag. 7
Articolo 12	Istruttoria	Pag. 8
Articolo 13	Criteri di scelta dei singoli progetti	Pag. 8
Articolo 14	Organi ausiliari per la valutazione di merito	Pag. 9
Articolo 15	Liquidazione e revoca dei contributi	Pag. 10
Articolo 16	Monitoraggio e rendicontazione	Pag. 11
Articolo 17	Bilanci e pubblicità	Pag. 11
Articolo 18	Disposizioni finali	Pag. 12

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1) - Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b*) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (di seguito Fondazione).

2) - E esso disciplina l'attività istituzionale della Fondazione, definendo i criteri e le modalità di attuazione degli scopi statutari onde assicurare la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi in aderenza alle vigenti disposizioni legislative e statutarie nonché ai contenuti della *Carta delle Fondazioni* approvata in sede ACRI.

ARTICOLO 2 - SCOPI E AMBITO TERRITORIALE

1) - Nel rispetto delle tradizioni originarie, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale del territorio nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio Generale ai sensi delle disposizioni vigenti.

2) - Essa esercita l'attività istituzionale prevalentemente nel territorio di tradizionale radicamento costituito dalle provincie di Bologna e Ravenna, con particolare riguardo al territorio del Nuovo Circondario Imolese e della Diocesi di Imola. Può tuttavia operare anche in altri ambiti territoriali quando ciò sia giustificato dalla maggior efficacia degli interventi attuati, dal perseguimento di economie di scala, da una maggior visibilità dell'azione svolta, ovvero dall'esigenza di partecipare a iniziative proposte dalle realtà associative nazionali e regionali.

ARTICOLO 3 - SETTORI E MODALITÀ DI INTERVENTO

1) - La Fondazione opera esclusivamente nei **settori ammessi** dalla normativa vigente ed opera in via prevalente nei **settori rilevanti** scelti dal Consiglio Generale, nell'ambito dei settori ammessi, con deliberazione assunta almeno ogni tre anni, in numero non superiore a quello previsto dalla legge. La scelta e le sue modificazioni sono comunicate all'Autorità di Vigilanza. Il Consiglio Generale sceglie e definisce anche il numero degli altri settori di intervento, sempre nell'ambito dei settori ammessi.

2) - La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

a) l'attuazione di iniziative e progetti propri (*interventi diretti*) anche mediante l'esercizio diretto o indiretto di imprese strumentali, quando queste rendano più efficace l'intervento;

b) il sostegno a progetti e iniziative promosse da terzi nei settori di intervento prescelti;

c) interventi in società o enti, pubblici e privati, assumendo partecipazioni di minoranza, per realizzare progetti particolarmente significativi per il territorio di riferimento.

ARTICOLO 4 - PRINCIPI GENERALI

1) - La Fondazione esercita l'attività istituzionale dando ascolto alla comunità di riferimento, secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee, ed interpretando le istanze da questa provenienti ritenute più meritevoli di attenzione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative sostenute.

2) - Essa opera secondo economicità, programma l'attività istituzionale su base annuale e pluriennale, ed opera per progetti nel rispetto dei principi di:

- a) autonomia nelle scelte*, adottando le modalità di intervento, fra quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 3, che di volta in volta ritiene le più adeguate per conseguire le finalità statutarie;
- b) trasparenza* nell'individuazione dei criteri di scelta delle iniziative da sostenere;
- c) comunicazione* a tutti i portatori di interesse, secondo i più opportuni strumenti, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- d) sussidiarietà*, affiancandosi all'attività svolta dagli Enti locali territoriali nella realizzazione di progetti coerenti con le finalità istituzionali perseguite, senza tuttavia assumere ruoli di supplenza o sostituzione delle istituzioni medesime;
- e) efficienza*, ricercando l'impiego ottimale delle risorse disponibili;
- f) efficacia*, impiegando le risorse disponibili in progetti e iniziative capaci di apportare un valore aggiunto sociale, culturale o economico alla comunità di riferimento;
- g) equa ripartizione delle risorse* tra i settori di intervento prescelti secondo le esigenze e le proposte di intervento relative a ognuno di essi;
- h) adeguamento dei flussi annuali di spesa totale*, comprensivi di erogazioni e spese di struttura, ai flussi reddituali generati dalla gestione del patrimonio;
- i) stabilizzazione delle erogazioni nel tempo*, attraverso politiche di bilancio volte a realizzare una equilibrata distribuzione dei proventi tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

3) - Nel programmare l'attività, la Fondazione si attiene alla normativa di settore vigente, ai sensi della quale:

- a) esercita l'attività istituzionale nei soli settori ammessi;*
- b) opera prevalentemente nei settori rilevanti, scelti almeno ogni tre anni nel numero massimo di cinque nell'ambito dei settori ammessi;*
- c) destina ai settori rilevanti la parte maggioritaria dei redditi conseguiti - al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e dell'accantonamento alla riserva obbligatoria - ripartendola fra gli stessi in misura equilibrata e secondo un criterio di rilevanza sociale;*
- d) destina la rimanente parte dei redditi, come sopra individuati, esclusivamente ad uno o più settori ammessi, individuati secondo il medesimo criterio della rilevanza sociale, ed entro il limite massimo, per ciascuno di essi, di quanto destinato al minore tra i settori rilevanti.*

ARTICOLO 5 - ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE

- 1) - Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, esplicita nell'*Atto di indirizzo triennale in materia di attività istituzionale* le linee strategiche e gli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.
- 2) - L'*Atto di Indirizzo triennale* si informa ai principi generali enunciati nell'articolo 4 e, in particolare, individua i settori di intervento - rilevanti e non - ai quali destinare le risorse disponibili, indica i programmi pluriennali di attività e definisce gli obiettivi generali da perseguire, le linee di operatività e le priorità degli interventi.
- 3) - Esso può prevedere impegni pluriennali, di norma contenuti nell'arco di un triennio/quinquennio, a condizione che essi non pregiudichino la stabilità patrimoniale della Fondazione. Per tali interventi, l'erogazione delle rate successive alla prima potrà avvenire di norma solo dopo la presentazione di stati di avanzamento del progetto adeguatamente documentati e positivamente valutati.
- 4) - Sulla base della rendicontazione annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla attività svolta, l'*Atto di indirizzo triennale* viene periodicamente sottoposto a verifica onde adeguarlo agli eventuali mutamenti di scenario.

ARTICOLO 6 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

- 1) - Il *Documento Programmatico Previsionale* (D.P.P.) annuale è lo strumento di programmazione dell'attività della Fondazione per l'esercizio di riferimento e costituisce la formalizzazione operativa - per l'esercizio stesso - delle linee strategiche definite dal Consiglio Generale nell'*Atto di indirizzo triennale*.
- 2) - Il D.P.P. è approvato nei termini di legge dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, si propone come strumento di pianificazione e comunicazione accessibile a tutti gli interlocutori della Fondazione e definisce:
 - a) la stima delle risorse disponibili per l'attività istituzionale nell'esercizio di riferimento;
 - b) gli obiettivi e le iniziative che la Fondazione intende di realizzare nell'esercizio stesso in attuazione delle linee strategiche definite nell'*Atto di indirizzo triennale*, nel rispetto dei principi generali indicati nell'articolo 4;
 - c) l'assegnazione delle risorse disponibili ai beneficiari nell'ambito dei settori di intervento definiti dal primo comma dell'articolo 3, per il raggiungimento degli obiettivi indicati alla lettera b).
- 3) - Il D.P.P. può prevedere impegni pluriennali non già previsti nell'*Atto di indirizzo triennale*, di norma contenuti nell'arco di un triennio, sempre che non pregiudichino la stabilità patrimoniale della Fondazione. Per questi interventi, l'erogazione delle rate successive alla prima potrà avvenire di regola solo dopo la presentazione di stati di avanzamento del progetto documentati adeguatamente e valutati positivamente.

4) - In occasione dell'approvazione del D.P.P. annuale, il Consiglio Generale verifica l'attualità delle previsioni dell'*Atto di indirizzo triennale* e procede alle modifiche che si rendano eventualmente necessarie.

5) - Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività istituzionale secondo le indicazioni del D.P.P., individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi.

ARTICOLO 7 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI: REQUISITI GENERALI

1) - Nel perseguire le finalità istituzionali, la Fondazione valuta le iniziative proposte da soggetti pubblici e privati operanti nei settori di intervento individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 3.

2) - I soggetti promotori devono godere di buona reputazione e possedere requisiti di esperienza, competenza e professionalità, nonché una adeguata capacità di realizzare e gestire l'iniziativa per la quale chiedono l'intervento della Fondazione.

3) - La propensione a mettersi in rete con altri partner e la capacità di mobilitare altre risorse - sia provenienti da altri soggetti finanziatori che da autofinanziamento - costituiranno di regola titoli preferenziali nella valutazione del soggetto richiedente.

ARTICOLO 8 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI: REQUISITI SOGGETTIVI

1) - Possono richiedere l'intervento della Fondazione:

a) i soggetti pubblici e i soggetti privati senza fine di lucro provvisti di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)* del D.Lgs. n. 153/1999;

b) le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991;

c) le imprese sociali di cui al D. Lgs. n. 155/2006;

d) le cooperative operanti nel settore della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, del tempo libero e dell'assistenza alle categorie sociali più deboli;

e) altri soggetti privati senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di riferimento, per iniziative o progetti riconducibili a uno dei settori di intervento prescelti ai sensi del primo comma dell'articolo 3.

2) - Ai fini della formalizzazione delle richieste di intervento, i soggetti indicati nel comma che precede devono;

a) essere costituiti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

b) fornire il codice fiscale;

c) operare stabilmente nel settore nel quale rientra l'erogazione da almeno dodici mesi;

d) comprovare le loro esperienze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

- 1) - Non sono ammessi interventi di alcun tipo in favore di:
- a)* singole persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi e borse di studio o di ricerca;
 - b)* partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;
 - c)* imprese e società commerciali di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali e dei soggetti indicati nella lettera *c)* del primo comma dell'articolo 8;
 - d)* società cooperative ad eccezione di quelle indicate alle lettere *b)* e *d)* del primo comma dell'articolo 8;
 - e)* soggetti diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere che non si riconoscono nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle da questa perseguite.

ARTICOLO 10 - DEROGHE

- 1) - Il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta autorizzare con provvedimento motivato eventuali deroghe alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 e a quelle dell'articolo 9 laddove sussistano specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le eventuali deroghe devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio Generale.
- 2) - Non costituiscono deroghe gli acquisti di libri e di altre pubblicazioni.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO

- 1) - Le richieste di intervento, redatte su apposito modulo disponibile presso la Sede e sul *sito web* della Fondazione, sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. Se residuano fondi disponibili, possono essere successivamente esaminate anche le richieste pervenute tra il 1° febbraio e il 31 ottobre. Per progetti e iniziative particolarmente urgenti e/o rilevanti, i predetti termini possono essere derogati.
- 2) - Le richieste di intervento sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono essere corredate degli elementi necessari per la loro valutazione indicando, in particolare:
- a)* gli elementi identificativi del soggetto richiedente e delle persone che si occupano della realizzazione dell'iniziativa;
 - b)* la descrizione del progetto o iniziativa;
 - c)* il preventivo di spesa e l'importo del contributo richiesto;
 - d)* l'indicazione di eventuali cofinanziamenti;
 - e)* gli obiettivi perseguiti, i tempi di realizzazione e i benefici per la comunità che possono derivare dall'iniziativa;
 - f)* ogni altro elemento ritenuto necessario od opportuno ai fini istruttori.

3) - Il Consiglio di Amministrazione, o per esso l'organo o l'impresa strumentale incaricata, può richiedere ulteriori informazioni e documenti integrativi qualora lo ritenga necessario. Se il richiedente non adempie alla richiesta nel termine assegnatogli, la domanda si considera ritirata.

4) - Eventuali fondi che si rendano disponibili per sopravvenuta impossibilità alla erogazione già deliberata possono essere destinati ad iniziative diverse, purché rientranti nei settori di attività indicati nel primo comma dell'articolo 3.

ARTICOLO 12 - ISTRUTTORIA

1) - Tutte le richieste di intervento sono sottoposte a istruttoria da parte degli Uffici preposti secondo criteri e procedure standardizzate che tengono conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2) - L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza alle previsioni legislative, statutarie e del presente Regolamento, nonché agli strumenti di programmazione della Fondazione.

3) - Possono essere accantonate, in attesa di ulteriori informazioni, le richieste di intervento per le quali non è possibile individuare con precisione:

- a) i soggetti promotori,
- b) il progetto o l'iniziativa da sostenere;
- c) eventuali soggetti co-finanziatori;
- d) i soggetti beneficiari,
- e) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- f) le risorse necessarie e i tempi di realizzazione.

4) - L'attività istruttoria deve possibilmente verificare, in particolare:

- a) le caratteristiche dei soggetti proponenti;
- b) la coerenza del progetto con i mezzi necessari in rapporto agli obiettivi perseguiti;
- c) l'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- d) la completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di fattibilità;
- e) gli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione.

ARTICOLO 13 - CRITERI DI SCELTA DEI SINGOLI PROGETTI

1) - La scelta dei progetti e delle iniziative da sostenere spetta al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi indicati nel *Documento Programmatico Previsionale* annuale.

2) - Nell'individuazione e valutazione delle iniziative interne, il Consiglio di Amministrazione esamina i progetti e gli eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione e le risorse economiche necessarie e tiene in considerazione, in particolare, la possibilità di quantificarne i risultati attesi, anche al fine di effettuare opportuni raffronti fra proposte analoghe o alternative.

3) - Nella valutazione dei progetti e delle iniziative promossi da terzi, il Consiglio di Amministrazione pone nei limiti del possibile una particolare attenzione:

a) alle caratteristiche del richiedente in termini di reputazione, di esperienza nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe nonché di capacità di gestire l'attività proposta;

b) alla capacità del progetto di comprendere i caratteri del bisogno che intende affrontare;

c) all'efficacia della soluzione proposta, anche con riferimento alla sua innovatività in termini di risposta al bisogno ovvero di modalità operative o di impiego delle risorse;

d) alla coerenza della soluzione prospettata con gli obiettivi e i programmi della Fondazione;

e) alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;

f) alla capacità di proseguire l'azione anche oltre i termini previsti dal sostegno della Fondazione.

4) - Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di Amministrazione di norma privilegia, a parità di altre condizioni, quelli espressione del territorio di riferimento definito nel secondo comma dell'articolo 2. La scelta deve essere in ogni caso motivata e, ad ulteriore parità di condizioni, sarà seguito l'ordine di presentazione delle domande.

ARTICOLO 14 - ORGANI AUSILIARI PER LA VALUTAZIONE DI MERITO

1) - La valutazione di merito dei progetti per i quali viene richiesto l'intervento della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, può essere demandata dal Consiglio di Amministrazione ad una apposita Commissione consultiva costituita da tre a cinque componenti nominati dal Consiglio stesso nel suo ambito. I commissari rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso. La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno, su iniziativa del Presidente, ed opera nel rispetto delle norme legislative e statutarie vigenti nonché del presente Regolamento. La Commissione presenta le sue proposte al Consiglio di Amministrazione, che assume le relative deliberazioni. La corresponsione del gettone di presenza è condizionata alla redazione del verbale, anche sommario, da parte del Segretario Generale o di un suo incaricato. L'adunanza della Commissione, in mancanza di formale convocazione, si considera regolare se sono presenti tutti i suoi componenti. Le iniziative

e i progetti trasferiti alle imprese strumentali sono esaminati e deliberati dai rispettivi Organi amministrativi.

2) - Il Consiglio di Amministrazione può compiere, direttamente o indirettamente, i più opportuni accertamenti e, in caso di risultati insoddisfacenti, può deliberare l'esclusione del beneficiario da ogni ulteriore finanziamento.

3) - Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza sull'efficacia dell'attività svolta dai beneficiari di contributi particolarmente significativi, la Fondazione, ove non ostino impedimenti istituzionali, può chiedere loro la disponibilità a designare un proprio delegato ad assistere allo svolgimento delle attività per le quali sono stati erogati i contributi. Il delegato è scelto dal Presidente, quando possibile e opportuno, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale o della compagine sociale.

4) - Il Consiglio di Amministrazione può affidare la valutazione tecnica di progetti di particolare complessità o specializzazione ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza.

ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

1) - Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sono definiti anche i termini della liquidazione.

2) - Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati di avanzamento dei lavori. In tal caso, la liquidazione viene quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

3) - Ogni variazione all'iniziativa oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata formalmente dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.

4) - Ogni iniziativa esterna che comporti una erogazione di importo superiore a 25.000 Euro ovvero un impegno pluriennale della Fondazione deve essere regolata da apposita convenzione.

5) - Salvo urgenti e/o significative esigenze da valutarsi a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, nessun beneficiario può di regola ricevere più di una sovvenzione all'anno. Questa disposizione non si applica tuttavia nei confronti degli Enti istituzionali (Comune, Circondario, Provincia, Diocesi, Azienda Sanitaria Locale ed Università).

6) - La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

7) - Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- a) sussistano ragioni oggettive che inducano a ritenere non più possibile la realizzazione o la continuazione del progetto;
- b) si accerti, in esito alla verifica della rendicontazione, l'uso scorretto dei fondi erogati; in tal caso la Fondazione potrà interrompere in ogni istante la contribuzione e chiedere la restituzione delle somme eventualmente già versate;
- c) si accerti che il beneficiario non ha dato corso all'iniziativa proposta ovvero a eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
- d) si accerti che il beneficiario non ha chiesto la liquidazione del contributo nei ventiquattro mesi successivi alla data della comunicazione di avvenuta deliberazione.

ARTICOLO 16 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

- 1) - La Fondazione verifica la realizzazione dei progetti e delle iniziative sostenute sotto il profilo amministrativo e sotto il profilo dell'efficacia degli interventi rispetto agli impegni assunti dai beneficiari, in relazione alla dimensione del contributo, alla natura e alla complessità del progetto.
- 2) - Alla conclusione dell'intervento, i beneficiari forniscono, dietro eventuale semplice richiesta scritta della Fondazione, un rendiconto dettagliato dell'attività svolta, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi prefissati e all'utilizzo delle risorse impiegate. Nel caso di progetti pluriennali, il rendiconto sarà periodico secondo un programma prestabilito.
- 3) - La rendicontazione è obbligatoria per gli interventi pluriennali, per quelli ripetitivi e per quelli di importo superiore a 25.000 Euro.
- 4) - Per tutti i progetti finanziati, il beneficiario deve evidenziare il contributo concesso dalla Fondazione in presentazioni, discorsi, scritti, pubblicazioni, anche con l'utilizzo di logo e acronimo. Per gli interventi edificatori civili, artistici, tecnici o architettonici, dovrà sempre essere esposta in evidenza una targa riportante "ACRONIMO, LOGO DELLA FONDAZIONE E ANNO DELL'EVENTO" e dovrà inoltre essere fornita documentazione scritta o fotografica di tale fatto. Il Segretario Generale, o chi da questi incaricato per iscritto, controlla e archivia successivamente tutta la documentazione raccolta.

ARTICOLO 17 - BILANCI E PUBBLICITÀ

- 1) - Il bilancio di missione deve recare un resoconto delle finalità, delle modalità operative e dei risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza sostenuti dalla Fondazione in ciascun settore di attività.
- 2) - La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta quando la Fondazione ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.
- 3) - Lo Statuto il presente Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale, l'Atto di indirizzo triennale e il Documento programmatico previsionale annuale, il Bilancio di missione ed

altri eventuali documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1) - Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce il Regolamento approvato con delibera 26.03.2001 del Consiglio Generale, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) - Alle richieste di intervento inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.